

Il grave stato d'ansia della vittima di stalking non può ritenersi escluso dalle foto che la ritraggono sorridente e tranquilla

Cassazione penale, sez. V, sentenza 15.02.2023, n. 06323

Il caso è quello di un uomo condannato in primo grado per il reato di tentati atti persecutori commesso nei confronti dell'ex fidanzata e poi in appello per lo stesso reato ma riqualificato in forma consumata.

Tramite proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la qualificazione del fatto come consumato ed asserendo che illogicamente la Corte d'Appello aveva ritenuto sussistenti i due eventi del reato di stalking, ovvero il mutamento delle abitudini di vita e il grave stato di ansia, perché la persona offesa aveva conseguito un miglioramento del suo rendimento universitario e in alcune foto veniva ritratta sorridente e tranquilla. Sarebbe stato quindi totalmente assente in essa ogni sentimento di ansia, turbamento o paura.

La Cassazione ha ritenuto infondato questo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata, con riguardo agli eventi del reato, aveva infatti rilevato la prova del mutamento delle abitudini di vita della persona offesa che era stata costretta, oltre che a cambiare il numero di telefono, a evitare di frequentare posti in cui poteva incontrare l'ex fidanzato (compresa la chiesa) ovvero si faceva accompagnare ivi da qualcuno.

Inoltre, aveva rilevato la sussistenza dello stato di ansia e di paura in cui la vittima era stata costretta a vivere a causa delle condotte persecutorie dell'imputato, tanto da aver sofferto di attacchi di panico e da avere perfino pensato al suicidio quando l'uomo l'aveva minacciata di pubblicare sue foto intime. Con riguardo, infine, ai due dati evocati nel ricorso - ossia il buon rendimento universitario e le foto che ritraevano la ragazza sorridente - la sentenza correttamente aveva negato che essi potessero escludere l'evento di danno. Sul piano logico i suddetti dati non erano affatto incompatibili con la condizione di profonda prostrazione descritta dalla vittima.

Infine, gli Ermellini hanno ricordato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova dell'evento del delitto di atti persecutori - consistente nel grave e perdurante stato di ansia o di paura - deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili sia dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, sia dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente, sia da quest'ultima condotta, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.

SEGUE in basso TESTO SENTENZA

D 6323

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

	(omissis)	Sent. n. sez. 324/2023 UP -
GRAZIA ROSA ANNA	- Presidente -	30/01/2023
MICCOLI GIUSEPPE DE MARZO	- Relatore -	R.G.N. 37135/2022
ANGELO CAPUTO		
FRANCESCO CANANZI		
MICHELE CUOCO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per la parte civile, l'Avv. L , in (omissis)

sostituzione dell'Avv. , che ha depositato conclusioni (omissis)
scritte e nota spese; per il ricorrente, l'Avv. G , che ha concluso per (omissis)
l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 03/01/2020, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,
per quanto è qui di interesse, dichiarava responsabile (omissis)
(omissis)
del reato di tentati atti persecutori (così riqualificata l'originaria imputazione del reato
nella forma consumata) ai danni di e lo condannava alla (omissis)
pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Investita dalle
impugnazioni dell'imputato, del pubblico ministero e della parte civile, la Corte di
appello di Messina, con sentenza deliberata il 14/05/2021, ha riqualificato il fatto
nella forma consumata, ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 2 di reclusione,
nonché la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni, confermando nel resto
la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso
per cassazione attraverso il difensore Avv. G (omissis) (omissis) (omissis)
, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma
1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di
motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come consumato. Illogicamente la
Corte ha ritenuto la sussistenza di due eventi del reato di atti persecutori, ossia il
mutamento delle abitudini di vita e il grave stato di ansia a fronte dei dati incontroverti
rappresentati dal miglioramento, da parte della persona offesa, del suo rendimento
universitario e dalle foto che la ritraevano sorridente e tranquilla. La sentenza non
indica elementi probanti degli effetti della condotta perturbativi dello stato d'animo e
delle abitudini di vita, avuto riguardo anche alla totale assenza di ogni sentimento di
ansia, turbamento o paura.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge, mancata
assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione, in quanto erroneamente la
Corte di appello ha ritenuto sovrabbondante la lista testi a fronte di un fatto/reato
così articolato e complesso, verificatosi tra il 27/03/2017 e il maggio 2018, in un
contesto territoriale molto ampio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Muovendo,, in ordine di priorità logico-giuridica dal secondo motivo, esso è
inammissibile, in quanto aspecifico; nessuna indicazione viene offerta in ordine ai
testi esclusi in quanto sovrabbondanti, mentre del tutto astrattizzante è il
riferimento alla durata degli atti persecutori e ai luoghi in cui furono realizzati.

3. Il primo motivo non è fondato.

Il racconto della persona offesa (descritto dai giudici di merito come già di per sé attendibile, lineare, coerente, dettagliato e non animato da sentimenti di astio o di rancore nei confronti dell'imputato) ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese non solo da congiunti (il fratello e i genitori), ma anche da un'amica della vittima, la quale, oltre ad aver ricevuto le sue confidenze, ha riferito di esser stata lei stessa destinataria di messaggi contenenti ingiurie nei confronti di ; a ciò si aggiunga, osserva ancora il giudice di

(omissis) (omissis)

appello, la parziale ammissione dei fatti resa dallo stesso imputato in sede di verbale di conciliazione presso la polizia.

Quanto agli eventi del reato, la sentenza impugnata ha rilevato la prova del mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, costretta, oltre che a cambiare il numero di telefono, a evitare di frequentare posti in cui poteva incontrare l'ex fidanzato (compresa la chiesa) ovvero si faceva accompagnare da qualcuno. Rileva ancora il giudice di appello la sussistenza dello stato di ansia e di paura in cui la vittima era costretta a vivere a causa delle condotte persecutorie dell'imputato, tanto da aver sofferto di attacchi di panico e da avere perfino pensato al suicidio quando l'aveva minacciata di pubblicare sue

(omissis)

foto intime. La sentenza impugnata si confronta poi puntualmente con i dati evocati dall'imputato, ossia il buon rendimento universitario e le foto che ritraevano la ragazza sorridente, escludendo che essi possano escludere l'evento indicato.

Le censure del ricorso non infirmano il ragionamento del giudice di appello, fondato su plurimi e solidi elementi, mentre, sul piano logico, il riferimento ai dati richiamati dal ricorso non è certo incompatibile con la condizione di profonda prostrazione descritta dalla vittima. Del resto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che la prova dell'evento del delitto di atti persecutori, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente e anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 5, Sentenza n. 17795 del 02/03/2017, Rv. 269621; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261535). Circostanze, queste, tutte conferenti nel senso dell'insussistenza del vizio denunciato dal ricorso.

4. Complessivamente considerato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; in caso di diffusione della presente sentenza,

andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.965,00, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 30/01/2023.

Il Consigliere estensore
Angelo Cappa

Lys
Il Prssyente ,GraziPificc

CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

15 FEB 2023

IL FUNZIONARIO • GIUDIZIARIO
a anzuse

ffh • um.A